



Provincia di Modena



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA

ACCORDO AI SENSI DELL'ART 62, COMMA 11, DEL D. LGS. N. 36 DEL 31/3/2023 s.m.i. PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COMMITTENZA AUSILIARIA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI MODENA A FAVORE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA

TRA

La **Provincia di Modena**, con sede legale in Viale Martiri della Libertà 34 – 41121 Modena, C.F./P. Iva 01375710363, in persona del Presidente pro-tempore FABIO BRAGLIA, (o altro soggetto delegato) domiciliato per la carica presso la stessa, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della stessa Provincia ai sensi dell'art. 107, del d. Lgs. n. 267/2000 (di seguito anche "Provincia" "Centrale di committenza ausiliaria")

E

La **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena**, con sede legale in Corso Canalgrande 81 - 41121, Modena, C.F. 80013630365 in persona del Procuratore della Repubblica, dott. Luca Masini, domiciliato per la carica presso la stessa, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena (di seguito anche "Procura della Repubblica" "Stazione appaltante ausiliata")

Richiamati

- la L. n. 56/2014, rubricata "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", prevede all'art. 1, comma 88, che "*la Provincia, può altresì, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante*";

- l'art. 7, della L.R. 13/2015 incentiva e promuove le forme di esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni proprio attraverso le Province;
- il d. Lgs. n. 36/2023 s.m.i., rubricato *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* ed in particolare, l'art. 62 *“Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”* e l'art 63 *“Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”*;
- l'art. 15 legge 241/1990 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) ai commi 1 e 2 dispone: *“1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.”*

Considerato che

- la Provincia di Modena è stazione appaltante qualificata ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 36/2023 iscritta nell'elenco ANAC per l'affidamento ed esecuzione dei propri appalti, che centrale di committenza qualificata per svolgere tali attività a favore di terzi per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture (livello di qualificazione (SF1);
- la Procura della Repubblica di Modena non risulta qualificata per le gare di importo superiore alle soglie di cui all'art. 62 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023;
- la Procura della Repubblica di Modena con nota prot. n. 3597 prot. del 10 aprile 2026 ha formalizzato alla Provincia di Modena, quale stazione appaltante qualificata, richiesta di disponibilità a stipulare apposita convenzione\accordo di committenza ausiliaria che disciplini le attività di rispettiva competenza e il compenso a ristoro delle spese effettivamente sostenute per l'attuazione degli obblighi derivanti (rif. Parere MIT: n. 3995 del 5 febbraio 2026);
- la Provincia di Modena con nota prot. n. 01-08 fasc. 13\2023 del 13 aprile 2026 ha confermato la disponibilità, quale stazione appaltante qualificata, a stipulare con la Procura della Repubblica di Modena apposita convenzione relativa alla committenza ausiliaria;
- con delibera di Consiglio Provinciale n°__ del __ è stato approvato lo schema della

presente convenzione ed è stato autorizzato il legale rappresentante alla sua sottoscrizione.

Atteso che

- Il presente accordo persegue un interesse di cooperazione istituzionale così come disciplinata dall'art 7 del D.Lgs. n. 36\2023.
- La Procura della Repubblica di Modena, sottoscrittrice della presente convenzione intende attribuire alla Provincia di Modena le funzioni di Stazione Unica Appaltante (C.U.C.), ai sensi dell'art. 1, comma 88, della L. n. 56/2014, rubricata "*disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", che prevede che "*la Provincia, può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante*", attraverso la forma dell'accordo tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15, della L. n. 241/1990.
- Le centrali di committenza possono:
 - a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
 - b) stipulare accordi quadro ai quali le Stazioni Appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
 - c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici;
 - d) svolgere attività di committenza ausiliaria in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento.
- Nell'ambito della qualificazione della centrale di committenza, ex art. 62 e 63 del D. Lgs. n. 36/2023, nello specifico, la qualificazione stessa ha ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un lavoro, servizio o fornitura, in relazione ai seguenti ambiti e riguarda:
 - a) la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
 - b) la capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura;
 - c) la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO E PREMESSO

LE PARTI

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 1 - Oggetto

1. La presente convenzione ha ad oggetto, le procedure per la scelta del contraente nei contratti di appalto relativi a lavori, servizi e forniture, nonché concessioni ed eventuale partenariato pubblico-privato, laddove non sia possibile ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, o non sia possibile utilizzare l'istituto dell'affidamento diretto.
2. Per tali procedure, la Provincia di Modena, assume il ruolo di committente ausiliaria e svolge tutti i compiti necessari per l'attuazione, in relazione alle procedure di gara richieste dalla Procura della Repubblica di Modena, ausiliata.
3. La presente convenzione disciplina le modalità operative ed il funzionamento della Stazione Unica Appaltante (d'ora in poi C.U.C.) della Provincia di Modena, con il compito di curare le procedure di gara per l'affidamento di appalti di servizi e forniture rientranti nell'oggetto del D. Lgs. n. 36/2023.
4. La sede della Stazione Unica Appaltante è stabilita presso la Provincia di Modena, Viale Martiri della Libertà civ. 34 - Modena presso il Servizio Urbanistica, Centrale Unica di Committenza e Contratti dell'Area Amministrativa.

Art. 2 - Obiettivi della costituzione della C.U.C. – Provincia di Modena

1. La C.U.C. - Provincia di Modena svolge la propria attività nel rispetto di quanto previsto dal d. Lgs n. 36/2023, delle disposizioni emanate dall'A.N.A.C. nonché da quanto previsto da regolamenti attuativi al Codice ed ogni altra disposizione e atto avente forza di legge.
2. La C.U.C. - Provincia di Modena è inoltre finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - esercizio associato della funzione di stazione appaltante al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle attività di realizzazione dei lavori e di approvvigionamento dei beni e servizi;
 - offerta di un servizio professionalizzato ed altamente specializzato per accrescere l'efficienza del procedimento di approvvigionamento e limitare le ipotesi di conflittualità tra operatori e S.A. (stazione appaltante);

- azione più efficace di monitoraggio, controllo e prevenzione rispetto a possibili interferenze criminali e penetrazione mafiosa;
- offerta di servizi ausiliari ed aggiuntivi, quali la condivisione degli elenchi degli operatori economici qualificati per l'affidamento degli appalti di lavori e per servizi tecnici.

Art. 3 - Attività escluse

1. Sono esclusi dall'operatività della presente convenzione:

- le procedure per affidamenti di lavori di somma urgenza;
- le procedure finalizzate all'affidamento di incarichi o contratti esclusi e che non trovano disciplina nel d. Lgs. n. 36/2023 o, comunque, per i quali non è richiesta l'acquisizione del codice identificativo di gara (C.I.G.).

Art. 4 - Attività di competenza esclusiva della Procura della Repubblica

1. Sono di esclusiva competenza della Procura della Repubblica, salvo eventuali accordi in deroga laddove consentiti e previsti dalla normativa, quelle relative alla:

- fase prodromica alle procedure di gara, quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo a: *l'individuazione dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire, i finanziamenti, la nomina del Responsabile unico del progetto, la progettazione, la determinazione a contrarre, la verifica e la validazione;*
- fase successiva alle procedure di gara relativa, quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: *l'assunzione degli impegni di spesa, la stipula del contratto e tutte le attività successive previste per legge, la direzione esecutiva.*

Art. 5 - Dotazione del personale e struttura organizzativa

1. Le attività della C.U.C. - Provincia di Modena a favore dell'aderente sono dirette, salvo eccezioni, dal dirigente del Servizio Urbanistica, Centrale Unica di Committenza e Contratti che assume per le gare oggetto di convenzione, anche il ruolo di responsabile del procedimento di gara/affidamento.
2. Al dirigente responsabile della procedura di gara sono attribuite le funzioni di cui all'art. 107, del d. Lgs n. 267/2000.
3. Il dirigente responsabile di gara si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del personale assegnato al Servizio Urbanistica, Centrale Unica di Committenza e

Contratti in base alle professionalità occorrenti all'espletamento delle attività in oggetto.

4. Il responsabile del procedimento di gara individua e coordina l'attività delle risorse umane impegnate nella C.U.C. – Provincia di Modena e attribuisce loro le mansioni da svolgere.

5. La C.U.C. – Provincia di Modena non ha soggettività giuridica, pertanto sono utilizzati nello svolgimento delle attività oggetto di convenzione tutti gli elementi identificativi della Provincia di Modena quale Stazione Unica Appaltante, in particolare relativamente a:

- a) comunicazioni previste a termini di legge e contatti utili agli operatori economici;
- b) riferimenti per accessi;
- c) sopralluoghi e notifiche anche tramite l'utilizzo delle piattaforme dedicate.

Art. 6 - I responsabili del Procedimento

1. Le competenze fra il responsabile unico del progetto della Procura della Repubblica committente e il responsabile di gara della Centrale di Committenza della Provincia sono suddivise nel seguente modo:

2. Responsabile unico del progetto della Procura della Repubblica - committente l'appalto\ausiliata:

2.1) La Procura della Repubblica nomina, nell'ambito dei propri atti di programmazione, per ciascuna acquisizione, il Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15, del d. Lgs. n. 36/2023 e conformemente alle normative attuative e regolamentari vigenti;

2.2) Il R.U.P. della Procura della Repubblica esplica le sue funzioni nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione di ogni singolo intervento;

2.3) È altresì possibile concordare il mantenimento in capo al R.U.P. anche della responsabilità della procedura di affidamento. In tal caso la CUC – Provincia di Modena interviene come struttura di supporto al R.U.P. della Procura della Repubblica e fornisce, su richiesta, gli elenchi pubblici degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate;

3. Responsabile del procedimento della CUC – Provincia di Modena:

3.1) La Provincia di Modena individua, quale responsabile della fase di affidamento della C.U.C., di norma il dirigente del Servizio Urbanistica, Centrale Unica di Committenza e Contratti, il quale diverrà il soggetto competente dall'avvio della procedura di gara sino al termine dei controlli sul provvedimento di aggiudicazione;

3.2) Il personale della C.U.C. – Provincia di Modena non opera alcun controllo di

legittimità in merito al contenuto dei documenti ed elaborati che costituiscono parte integrante del progetto, né in merito alla conformità dell'appalto alla programmazione dei lavori e servizi e forniture approvata dall'ausiliata o alle coperture finanziarie delle opere oggetto di appalto. Non risponde quindi nel caso di annullamenti in via di autotutela intervenuti successivamente all'avvio della procedura di gara;

3.3) Il responsabile della C.U.C. – Provincia di Modena valuta la congruenza e legittimità dei contenuti dei documenti di gara, si occupa della fase di ammissione dei concorrenti, della fase di valutazione delle offerte tecniche in base ai criteri selettivi previste sino alla definizione della graduatoria dei vincitori della procedura con i conseguenti controlli di legge. In merito al contenuto dell'attività di natura tecnica e progettuale risponde il responsabile o il progettista che ha agito per conto dell'ausiliata.

4. Per motivate ragioni la Procura della Repubblica convenzionata può chiedere, al R.U.P. della C.U.C. – Provincia di Modena, con provvedimento scritto, l'interruzione del procedimento di affidamento delegato alla Stazione Unica Appaltante.

Art. 7 - Competenze e funzioni in capo alla C.U.C. – Provincia di Modena

1. Alla C.U.C. – Provincia di Modena sono attribuite le seguenti funzioni ed attività:

a) nella fase propedeutica alla procedura di gara:

- a.1) supporto per la definizione della procedura di gara per la scelta del contraente;
- a.2) supporto per la definizione del criterio di aggiudicazione ed eventuali elementi correlati (sub-criteri, pesi e sub-pesi ponderali, metodologia attribuzione dei punteggi);
- a.3) condivisione degli elenchi degli operatori economici qualificati della Provincia di Modena per la gestione delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione;

b) nella fase di svolgimento della procedura di gara:

- b.1) redazione e sottoscrizione degli atti di gara, ivi inclusi il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;
- b.2) supporto nei procedimenti di affidamento diretto attraverso lo svolgimento di indagini di mercato, richieste di preventivi e provvedimento di affidamento;
- b.2) pubblicazione del bando o avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione delle attività tra la pubblicazione del bando ed il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (quale ad es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);
- b.3) gestione delle offerte mediante utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale

certificate;

b.4) a prescindere dal criterio utilizzato, conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione, demandando all'ausiliata il provvedimento di assunzione degli impegni di spesa;

b.5) esecuzione dei controlli obbligatori di legge compresi in controlli previsti dalla L. n. 159/2011 e riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione stessa.

Per gli appalti da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

1. la C.U.C. – Provincia di Modena nomina, ove necessario, il seggio di gara.
2. Spettano alla Procura della Repubblica la nomina e gli oneri economici relativi ai compensi spettanti ai componenti della commissione giudicatrice.
3. La commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di esperti in possesso dei requisiti di legge previsti.
4. Per ragioni di opportunità e trasparenza, il Presidente viene, preferibilmente, individuato tra il personale esterno le amministrazioni coinvolte.
5. La commissione deve essere nominata successivamente allo scadere dei termini di presentazione delle offerte e può supportare il R.U.P. di gara nella valutazione dell'anomalia.

Per gli appalti da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo:

1. Il Responsabile della fase di affidamento della C.U.C. – Provincia di Modena gestisce la fase di ammissione e valutazione delle offerte, direttamente o per mezzo del seggio di gara; effettua la verifica dell'anomalia dell'offerta a norma di legge avvalendosi anche di personale tecnico in base alla natura dell'appalto; procede alle comunicazioni conseguenti alle sedute di gara ed allo svolgimento delle operazioni di gara. Le funzioni di segretario verbalizzante sono conferite a dipendenti del Servizio Urbanistica, Centrale Unica di Committenza e Contratti di categoria non inferiore alla C.
2. Il Responsabile della fase di affidamento della C.U.C. nell'ambito delle proprie funzioni valuta la fattibilità e la tempistica della procedura proposta dalla Procura della Repubblica in relazione al carico di attività già assunto, tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste, dando comunque priorità ad eventuali scadenze di finanziamenti. La C.U.C. della Provincia non è responsabile nel caso di perdita di finanziamenti. In caso di mancata condivisione del contenuto della determina a contrarre e dei criteri selettivi, il responsabile della C.U.C. – Provincia di Modena potrà

motivatamente declinare l'assunzione in carico della procedura di appalto proposta.

3. La C.U.C. - Provincia di Modena può intervenire come semplice struttura di supporto al RUP per la redazione degli atti di gara o di affidamento (ivi inclusi il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate, richiesta preventivo). Tale attività viene svolta gratuitamente compatibilmente con il carico di lavoro. In tali ipotesi, tutti gli atti prodotti sono di competenza esclusiva del RUP della Procura della Repubblica e dallo stesso sottoscritti.

4. La Provincia si impegna ad attivare la procedura di gara, entro 30/40 giorni dalla ricezione degli atti necessari per l'espletamento della gara stessa.

5. Il termine di cui al precedente comma comincia a decorrere dal momento in cui gli atti e la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di gara trasmessi dalla Procura della Repubblica risultano completi di ogni elemento.

Art. 8 - Competenze e funzioni in capo alla Procura della Repubblica

1. La Procura della Repubblica svolge le seguenti funzioni e attività:

a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:

a.1) effettua la programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l'adozione di programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;

a.2) individua il Responsabile unico del progetto;

a.3) cura la progettazione, in tutte le sue fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;

a.4) approva i progetti e i capitolati delle opere, servizi e forniture, nonché le verifiche e validazioni ove previste dalle vigenti normative;

a.5) propone alla C.U.C. – Provincia di Modena, ove ritenuto utile, l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

a.6) nomina la Commissione giudicatrice nel caso di O.E.V.;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

b.1) avvia la procedura di affidamento mediante adozione della determinazione o decreto a contrarre;

b.2) collabora con la C.U.C. – Provincia di Modena in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, etc.);

b.3) procede alla formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario dalla C.U.C. – Provincia di Modena;

b.4) esegue le comunicazioni di legge conseguenti alla stipula del contratto e provvede alle acquisizioni delle garanzie previste per legge.

c) nella fase successiva al provvedimento di aggiudicazione:

c.1) gestisce tutte le attività relative all'esecuzione del contratto e provvede alla redazione del verbale di consegna;

c.2) verifica la sussistenza delle condizioni per eventuali varianti in corso d'opera, per i lavori, o in corso di esecuzione, per servizi e forniture, con emanazione delle relative decisioni che comunica tempestivamente alla C.U.C.;

c.3) adotta le decisioni relative alla gestione di criticità e inadempimenti imputabili all'operatore economico, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;

2. Al fine di avviare la procedura di gara da parte della C.U.C. – Provincia di Modena, la Procura della Repubblica, per il tramite del Responsabile unico del progetto, deve trasmettere a mezzo P.E.C. quanto segue:

a) determinazione o decreto a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione, nonché al capitolato speciale di appalto;

b) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la determinazione deve riportare altresì l'indicazione dei criteri e sotto-criteri di valutazione dell'offerta tecnica, sub-criteri del rapporto qualità/prezzo e relativi pesi e sottopesi, nonché, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio – se necessario- e l'indicazione del criterio matematico di attribuzione del punteggio.

Al fine di consentire alla C.U.C. – Provincia di Modena di attivare le procedure di gara e procedere alle pubblicazioni previste per legge, la Procura della Repubblica si impegna a trasmettere la documentazione almeno 5 (cinque) giorni lavorativi nel caso di procedure negoziate e almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima nel caso di procedure aperte.

Art. 9 – Incentivi tecnici per l'attività di committenza

1. Restano disciplinate secondo le disposizioni regolamentari interne alle parti, gli incentivi previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36\2023 ovvero: *“Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse **al personale** di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così*

destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice”.

2. L'impegno di spesa relativo agli incentivi tecnici e le spese se dovute per legge (es. pubblicità, indennità commissari, ecc.), sono a carico della Procura della Repubblica e devono trovare copertura possibilmente nel quadro economico.

Art. 10 – Durata

1. La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima ed ha la durata di tre anni e, comunque, sino al completamento delle procedure di gara eventualmente in corso.

2. La convenzione può essere rinnovata, alla scadenza.

3. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, verrà approvata con le medesime formalità.

Art. 11 – Recesso e risoluzione della convenzione

1. Le parti concordano che, prima della scadenza stabilita all'articolo 10, la presente convenzione può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento per:

- scioglimento consensuale;
- recesso unilaterale.

2. In caso di recesso unilaterale, da comunicare formalmente, senza obbligo di indicare i motivi, a controparte con un preavviso scritto, mediante comunicazione da inviarsi tramite pec, di almeno due mesi, devono essere ultimate le procedure di gara eventualmente in corso, salvo ipotesi di forza maggiore.

3. In ogni caso lo scioglimento della convenzione, sia esso consensuale che unilaterale, potrà avvenire previo il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della stessa.

Art. 12 - Rinvio

1. Le norme del presente atto si intendono modificate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali, regionali e statutarie. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata (eterointegrazione).

2. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.13 – Contenzioso

1. In caso di delega alla C.U.C. – Provincia di Modena della responsabilità della procedura di affidamento, sono a carico della stessa la gestione e gli oneri economici connessi a controversie instaurate da soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi in autotutela, ricorsi amministrativi o controversie innanzi al giudice ordinario relativamente alle attività svolte dalla C.U.C. – Provincia di Modena.
2. Resta salva la possibilità di valutare l'opportunità di partecipazione nel contenzioso della Procura della Repubblica, con oneri a proprio carico, a difesa dell'operato e degli atti di competenza della C.U.C. – Provincia di Modena.
3. Sono ad esclusivo carico della Procura della Repubblica aderente tutte le controversie che ineriscono rapporti giuridici sorti successivamente alla fase di individuazione del contraente.
4. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione del presente accordo.

Art. 14 - Patto di integrità

1. La Provincia e la Procura della Repubblica si obbligano reciprocamente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà trasparenza e segretezza e buona andamento.
2. Si impegnano, altresì, reciprocamente a segnalare tentativi di turbativa, irregolarità o distorsioni nelle fasi di svolgimento della gara da parte di terzi o da parte di addetti coinvolti nei procedimenti di gara.
3. Nell'espletamento delle attività di Stazione Unica Appaltante, la Provincia è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012 e di quelle attuative della medesima.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del d. Lgs n. 196/2013 e ss.mm., l'Ente aderente dà il proprio consenso incondizionato al trattamento dei propri dati per l'espletamento delle funzioni delegate, di tutte le operazioni di gara incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica e telematica, su gazzette e bollettini ufficiali o presso altri organismi.
2. Il trattamento dei dati personali eventualmente utilizzati nell'ambito delle attività svolte nella presente Convenzione avviene nel rispetto della massima riservatezza e di

quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy (GDPR) e del Dlgs.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La Provincia e la Procura della Repubblica si impegnano reciprocamente a custodire e trattare i dati personali, ciascuno per quanto di propria titolarità, esclusivamente nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e del raggiungimento delle finalità oggetto della presente Convenzione, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

4. Le modalità attuative della predetta collaborazione potranno essere regolate di volta in volta da specifici atti.

5. Qualora la Procura della Repubblica affidi alla Provincia e specifici compiti per i quali sia previsto, da parte di quest'ultima, un trattamento di dati personali per conto della stessa in qualità di Titolare del trattamento, la Provincia sarà designata, con apposito atto, quale Responsabile del trattamento dati.

6. Le Parti danno atto reciprocamente di avere ricevuto l'informativa di cui all'art.13 del sopra citato GDPR.

Art. 16 – Imposta di bollo e registrazione

1. La presente Convenzione, esente dall'imposta di bollo, è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.Lgs. n.123/2025.

Art. 17 - Modalità' di sottoscrizione

1. Il presente accordo sarà perfezionato mediante sottoscrizione digitale ed invio a mezzo posta elettronica certificata.

Il presente accordo consta complessivamente di n. 13 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Provincia
Fabio Braglia

Il Procuratore della Repubblica
Luca Masini